

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06149/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6149 del 2021, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Massimiliano Iacucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Gallone, Iole  
Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale Roma 2, Regione Lazio, non costituiti in giudizio;  
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e  
difeso dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'elenco degli idonei all'esito della prova pratica suppletiva svoltasi il giorno 22  
marzo 2021 del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo  
indeterminato di n. 33 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina psicologia clinica  
per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2,

RM3, RM4, RM5 e RM6», laddove non include il ricorrente tra i soggetti idonei ed ammessi a sostenere la successiva prova orale, pubblicato sul portale internet dell'ASL RM 2 (Doc. 1);

- del seguente quesito n. 13 afferente al Caso 3 - relativo alla prova pratica n. 3 - somministrato al ricorrente:

13) Quali altri approfondimenti diagnostici appaiono opportuni?

A) Vineland, WISC IV, ABAS II.

B) SAFA, Rorschach, WISC IV.

C) Scale Connors, MMPI-2, Leiter-3..

D) Scale Connors, PID 5, WISC IV.

nell'allegata scheda «ASL ROMA 2 - CONCORSO DIRIGENTE PSICOLOGO - PROVA PRATICA N. 3» (Doc. 2) in quanto errato, scorretto, fuorviante e dunque non univoco;

- degli atti, verbali e provvedimenti relativi alla correzione della prova pratica del ricorrente laddove ne dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale per mancato raggiungimento del punteggio utile di 21/30;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/11/2021:

annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari, dei seguenti atti e provvedimenti:

- dell'elenco degli idonei all'esito della prova pratica suppletiva svoltasi il giorno 22 marzo 2021 del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 33 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina psicologia clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6», laddove non include il ricorrente tra i soggetti idonei ed ammessi a sostenere la successiva prova orale, pubblicato sul portale internet dell'ASL RM2;

- del quesito n. 13 afferente al Caso 3 - relativo alla prova pratica n. 3 - somministrato al ricorrente, in quanto errato, scorretto, fuorviante e dunque non

univoco;

- degli atti, verbali e provvedimenti relativi alla correzione della prova pratica del ricorrente laddove ne dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale per mancato raggiungimento del punteggio utile di 21/30;

nonché, con ulteriore ricorso per motivi aggiunti:

- della graduatoria definitiva di merito dei vincitori e idonei del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 33 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina psicologia clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6», approvata con Deliberazione n. 1996 del 07/09/2021 pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Asl Roma 2 (Allegato 1).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iacucci Massimiliano il 26/4/2022:

Con il presente ricorso per motivi aggiunti il dott. Massimiliano Iacucci, oltre a riproporre impugnazione avverso tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali già impugnati con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, propone impugnazione giurisdizionale per l'annullamento:

- della graduatoria definitiva di merito dei vincitori e idonei del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 33 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina psicologia clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6», approvata con Deliberazione N° 184 del 07/02/2022 pubblicata in pari data all'Albo pretorio on line dell'Asl Roma 2

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine di decidere, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti concorrenti della procedura concorsuale di cui trattasi;

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e secondo quest'ultimo "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per

pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali dell'ASL RM2 e della Regione Lazio, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i partecipanti alla procedura concorsuale di cui trattasi;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alle Amministrazioni indicate, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, le Amministrazioni indicate hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

Le Amministrazioni indicate:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la c.c. del 4.10.2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**